



Foglio informativo

Ottenimento retroattivo del titolo SUP in cure infermieristiche

L'ottenimento retroattivo del titolo SUP in cure infermieristiche non è possibile per i titolari di

- un **diploma di «infermiere / infermiera SUP»**, perché quest'ultimo rientra nel nuovo diritto e il requisito di base per l'ORT è possedere un titolo originale svizzero secondo il vecchio diritto;
- un **diploma estero** o un **attestato della Croce Rossa Svizzera (CRS)** rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del titolo corrispondente, **anche se gli altri requisiti sono soddisfatti**.

I titolari di un diploma **svizzero in cure infermieristiche secondo il vecchio diritto** e riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) possono chiedere l'ottenimento retroattivo del titolo (ORT) se soddisfano i requisiti necessari (**v. sotto**).

In base agli articoli 1° – 3 dell'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale ([RS 414.711.5](#); stato: 01.02.2025) devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:

3 diverse modalità per conseguire l'ORT (<i>leggere da sinistra a destra</i>):		Art. 1a cpv. 1 lett. a Diploma	Art. 1a cpv. 1 lett. b Formazione complementare	Art. 1a cpv. 1 lett. c Pratica professionale riconosciuta	Art. 1a cpv. 2 1 corso postdiploma, 10 ECTS	Art. 1a cpv. 3 2 corsi postdiploma, 20 ECTS
Modalità 1	→	Diploma di base	1.-3.	2 anni di pratica professionale	---	---
Modalità 2	→	Diploma di base	4.-7.	2 anni di pratica professionale	1 CAS/corso postdiploma di livello universitario (SUP, università, PF) o un'altra formazione continua equivalente da almeno 10 ECTS	---
Modalità 3	→	Diploma di base	---	2 anni di pratica professionale	---	Al massimo 2 corsi postdiploma o al massimo altre 2 formazioni continue equivalenti da almeno 20 ECTS

Art. 1a cpv. 1 lett. a;

Uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:

1. «infermiere/infermiera»,
2. «cure infermieristiche di livello II»,
3. «infermiere/a in cure generali»,
4. «infermiere/a in psichiatria»,
5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
6. «infermiere/a a domicilio»,
7. «infermiere/a in cure integrate»;
8. «infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarnen Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali».

Art. 1a

cpv. 1 lett. b;

Aver frequentato una delle seguenti formazioni complementari o aver conseguito uno dei seguenti diplomi complementari: (non vale per chi può attestare quanto previsto all'art. 1a cpv. 3):

1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del Bildungszentrum des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK BIZ), della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4. uno studio postdiploma presso una scuola specializzata superiore nel settore di studio della sanità, del lavoro sociale, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione,
5. un attestato professionale federale nel settore di studio della sanità, del lavoro sociale, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione,
6. un diploma federale nel settore di studio della sanità, del lavoro sociale, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione,
7. una formazione continua nel settore di studio della sanità, del lavoro sociale, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione per un totale di almeno 150 ore di studio.

Art. 1a

cpv. 1 lett. c;

Poter comprovare una **pratica professionale riconosciuta** di almeno **due anni** esercitata **nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001**¹. Con un grado di occupazione inferiore al 75% deve essere comprovato un periodo di pratica professionale più lungo.

Art. 1a

cpv. 2: (*vale soltanto per chi può attestare una formazione complementare o un diploma complementare secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. b n. 4 – 7*)

Poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario (SUP, università, PF) in uno dei seguenti settori di studio: sanità, lavoro sociale, psicologia, medicina, gestione e scienze dell'educazione oppure un'altra formazione continua equivalente². Il corso postdiploma deve comprendere almeno **10 punti di credito ECTS**.

Frequentando un corso postdiploma di livello universitario i richiedenti acquisiscono inoltre **competenze scientifiche e metodologiche di livello universitario**. In tal modo si garantisce che i detentori di un titolo SUP ottenuto retroattivamente **dispongano di competenze comparabili anche nei campi della ricerca e dello sviluppo della qualità**.

Art. 1a

cpv. 3: (*vale soltanto per chi non può attestare quanto previsto all'art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1 – 7*)

Al massimo due corsi postdiploma³ di livello universitario (SUP, università, PF) in uno dei seguenti settori di studio: sanità, lavoro sociale, psicologia, medicina, gestione e scienze dell'educazione oppure al massimo altre due formazioni continue equivalenti⁴ da almeno **20 punti di credito ECTS**.

Basi giuridiche

- [Ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale \(stato: 01.02.2025\)](#)

¹ Entrata in vigore dell'ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

² Un'altra formazione continua equivalente: ci si basa sulla suddivisione in livelli e sulla durata

³ Due CAS oppure un DAS o un MAS

⁴ Altre due formazioni continue equivalenti: ci si basa sulla suddivisione in livelli e sulla durata

Presentazione della domanda

Nota bene: la SEFRI **declina ogni responsabilità** in caso di danneggiamento o smarrimento dei documenti originali.

Il modulo «[Domanda per l'ottenimento retroattivo del titolo SUP](#)» deve essere inviato in versione **originale**, debitamente compilato (al computer oppure a mano, in stampatello) e completo di data e firma.

Al modulo vanno allegati i seguenti documenti (**obbligatori**):

- **diploma originale** (cfr. **art. 1a cpv. 1 lett. a**) o **in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità);
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) di una formazione complementare (cfr. **art. 1a cpv. 1 lett. b**) (*non vale per chi può attestare quanto previsto all'art. 1a cpv. 3*);
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) dell'attività professionale riconosciuta di due anni (cfr. **art. 1a cpv. 1 lett. c**) nel rispettivo campo professionale (certificati di lavoro). Chi svolge un'attività indipendente deve presentare un dossier che attesti l'esercizio dell'attività professionale nel periodo richiesto (estratto del registro di commercio o della cassa di compensazione, conferma dell'amministrazione comunale o tributaria);
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) della conclusione di un corso postdiploma di livello universitario o di un'altra formazione continua (cfr. **art. 1a cpv. 2**). (*vale soltanto per chi può attestare una formazione o un diploma complementare secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. b n. 4 – 7*);
- **attestazione originale o in copia autenticata** (da un notaio o da un'autorità) della conclusione di al massimo due corsi postdiploma di livello universitario o di al massimo due formazioni continue equivalenti (cfr. **art. 1a cpv. 3**) (*vale soltanto per chi non può attestare quanto previsto all'art. 1a cpv. 1 lett. b. n. 1 – 7*);

nonché

- **originale o copia** della ricevuta di pagamento della tassa amministrativa. Se al momento della presentazione della domanda la tassa amministrativa non è stata pagata, la domanda non viene esaminata;
- **copia** della carta d'identità o del passaporto.

Decisione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) decide in merito al rilascio del titolo SUP mediante decisione amministrativa. **La decisione costituisce il documento ufficiale rilasciato al richiedente e conferisce il diritto di avvalersi del titolo SUP legalmente protetto.**

Diritto di avvalersi del titolo e struttura dei titoli dal 1° gennaio 2009 (Foglio informativo per i detentori di un titolo SUP ottenuto retroattivamente)

[Informazioni sul diritto di avvalersi del titolo dal 1° gennaio 2009](#)

Attestato di diploma

Oltre all'ottenimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale, il richiedente può richiedere il relativo attestato di diploma.

Diploma Supplement

Il supplemento al diploma (**in lingua inglese**) è stato creato sulla base del modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES. **Con il supplemento al diploma si persegue l'obiettivo di raccogliere una quantità sufficiente di dati per aumentare la «trasparenza» a livello internazionale e agevolare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, titoli, certificati ecc.).**

Iscrizione dei professionisti della sanità nel Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG) dal 1° gennaio 2015 (obbligatorio!)

Dal 1° gennaio 2015 la Croce Rossa Svizzera (CRS) tiene un registro di tutti i professionisti della sanità che non sono menzionati né nella legge sulle professioni mediche né nella legge sulle professioni psicologiche. Il registro ha lo scopo di informare e tutelare i pazienti, garantire la qualità e informare i servizi competenti in Svizzera e all'estero. Oltre ai dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di appartenenza, ecc.) contiene informazioni sul diploma (professione, data di conclusione degli studi, istituto e data di rilascio).

Se le condizioni per l'ottenimento retroattivo del titolo sono adempiute, la SEFRI invia la decisione alla CRS ai fini dell'iscrizione nel registro. Solo dopo che la CRS ha effettuato l'iscrizione, la SEFRI invia al richiedente la decisione, la fattura della CRS (fr. 130.-) e i restanti documenti.

Dati i tempi necessari per l'iscrizione, l'invio della decisione viene posticipato di alcuni giorni.

Tassa amministrativa

In base all'articolo 13 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, il richiedente deve provvedere al pagamento di una tassa amministrativa.

- Tassa amministrativa per la domanda di ORT	Fr. 310.-
- Diploma Supplement	+ Fr. 25.-
- Attestato di diploma	+ Fr. 25.-

Ricevuta Conto / Pagabile a CH11 0900 0000 3051 0588 2 Segreteria di Stato per la form., la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2 3003 Bern	Sezione pagamento	Conto / Pagabile a CH11 0900 0000 3051 0588 2 Segreteria di Stato per la form., la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2 3003 Bern
Pagabile da (nome/indirizzo) ┌ └		Informazioni supplementari NTE
Valuta Importo CHF ┌ └	Valuta Importo CHF ┌ └	Pagabile da (nome/indirizzo) ┌ └
Punto di accettazione		

Rimedi giuridici

Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione della SEFRI entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

Indirizzo per l'invio della domanda

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI
ORT-SUP (Cure infermieristiche)
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Termine

Per la presentazione delle domande di ORT non è stata stabilita alcuna scadenza.